

Regolamento di istituto per l'esonero dal pagamento del contributo scolastico

Premessa – Il Consiglio d'Istituto concede l'esonero parziale dell'80% o del 40% dal pagamento del contributo per le spese di laboratorio posto a carico degli alunni al fine di garantire il diritto all'accesso e alla frequenza, nonché la parità nell'accesso e nella frequenza. La spettanza e la misura dell'esonero sono rapportate congiuntamente al reddito I.S.E.E. e al merito.

I criteri per la concessione dell'esonero sono fissati dal Consiglio d'Istituto (art 2 dpr 275/99), che stabilisce annualmente anche l'importo complessivo dedicato agli esoneri dal pagamento dei contributi, in ragione del 5% dell'ammontare annuo complessivo dei contributi versati dagli studenti

Criteri e Modalità di esonero – L'esonero dal pagamento del contributo a carico degli alunni può essere concesso solo qualora il nucleo familiare del richiedente, da determinarsi come stabilito dalle norme in materia di situazione economica equivalente, abbia una situazione economica equivalente a quella stabilita nel successivo punto 2 e gli allievi abbiano rispettato i criteri di merito nell'anno scolastico precedente, fissati al successivo punto 1. Il numero di esoneri dell'80% e del 40% concesso viene determinato in rapporto allo stanziamento disponibile; ove il numero delle domande non consenta l'accoglimento di tutte in relazione ai fondi effettivamente disponibili, le richieste sono graduate sulla base del reddito ISEE dichiarato.

1. L'esonero dal pagamento del contributo a carico degli alunni può essere concesso solo se:

- o lo studente ha riportato il giudizio di almeno ottimo (9-10) negli esami di licenza media (studenti iscritti al primo anno)
- o lo studente è stato promosso alla classe successiva senza debiti formativi nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'esonero (studenti iscritti agli anni successivi al primo)

2. L'esonero può essere concesso solo se, congiuntamente ai requisiti di cui al punto 1, il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno una situazione economica equivalente, inferiore od uguale ad € 18.819,00.

Per il calcolo della situazione economica equivalente del nucleo familiare si fa riferimento al reddito I.S.E.E., diversamente dall'esonero delle tasse scolastiche, relativo all'anno precedente a quello in cui si chiede l'iscrizione. Sono previste due fasce di esonero:

1^a fascia: da € 0 fino ad € 10.703,00

2^a fascia: da € 10.703,00 ad € 18.819,00

3. L'esonero è concesso nella misura dell'80% agli studenti il cui reddito familiare appartenga alla 1^a fascia e nella misura del 40% a quelli il cui reddito familiare appartenga alla 2^a fascia. Sono garantiti prioritariamente tutti gli esoneri dell'80% e con la somma residua verranno ridotti, proporzionalmente ai fondi disponibili, quelli del 40%. Per l'anno scolastico in corso, nell'ipotesi in cui lo stanziamento non sia sufficiente a coprire nemmeno tutti gli esoneri della prima fascia, l'importo disponibile dedicato è suddiviso in parte eguale tra tutti gli aventi diritto della prima fascia.

4. Se per più studenti dello stesso nucleo familiare sussistono le condizioni per l'esonero dell'80%, l'esonero è concesso ad uno di loro e agli altri è concesso l'esonero del 40%. Nell'ipotesi, invece, che più studenti dello stesso nucleo familiare abbiano i presupposti per l'esonero del 40%, questo è concesso solo a uno di loro.

5. Se il richiedente ottiene la concessione anche del contributo buono-scuola dallo Stato o dalla Regione o dal Comune per lo stesso tipo di spesa, la somma del contributo ottenuto e dell'esonero concesso non può superare l'entità dell'ammontare del contributo scolastico posto dall'Istituto a carico dell'alunno.

6. A pena di esclusione, la richiesta di esonero deve essere compilata sull'apposito Modello di Domanda, da ritirare presso la Segreteria dell'Istituto. La domanda deve essere compilata e presentata entro il termine previsto per l'iscrizione alla scuola. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore dell'alunno o da chi ne esercita la patria potestà, ovvero dall'alunno medesimo, se maggiorenne.

Nella domanda il richiedente dichiara tutti i dati prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo stesso dichiara essere a conoscenza che, in caso di concessione dell'esonero, si applicano l'art. 71 del d.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

7. Sono cause di rigetto della domanda e di decadenza dal contributo:

- il ricevimento della domanda oltre il termine fissato;
- la non desumibilità del cognome e nome del richiedente dalla domanda;
- la non desumibilità del cognome e nome dell'alunno/a, dalla domanda;
- la situazione economica equivalente del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 18.819,00;
- la mancata sottoscrizione del richiedente;
- la carenza di compilazione (anche parziale);
- la mancata produzione da parte del richiedente della documentazione relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, nel caso in cui l'Istituto chieda l'esibizione di tali documenti.

8. Gravi situazioni soggettive, non comprese nella casistica prevista dal presente bando e che richiedono una particolare valutazione, saranno esaminate ai fini dell'esonero dell'80% o del 40% da parte della Giunta esecutiva.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23/02/2010 ed è aggiornato in base ai limiti di reddito a.s. 2011/2012.